

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

**Art. 30.***Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto*

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. Gli articoli 26, comma 1, e 29 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni.

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e 29.

5. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi.

**Art. 31.***Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche*

1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24.

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le attività a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.

**Art. 32.***Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi*

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati.

2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

**Art. 33.***Margine di solvibilità*

1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per la complessiva attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilità è costituito:

a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare:

1) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

2) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4;

5) gli utili riportati;

6) i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34;

8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati;

b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:

1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a dieci;

2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare;

3) le plusvalenze risultanti da sottovalutazione degli elementi dell'attivo nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/1 dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di altri elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera b), numero 2.

4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali «vita», sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP.

5. Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri

nei quali l'impresa opera, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza, tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto.

6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al comma 2, lettera b).

#### Art. 34.

*Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7) e 8)*

1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non è fissata scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e quello che risulterà dopo effettuato detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 8), possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attività.

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.

#### Art. 35.

##### *Determinazione e calcolo del margine di solvibilità*

1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue, secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del margine di solvibilità, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo danni:

c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo;

d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera a), numero 2.

#### Art. 36.

##### *Quota di garanzia*

1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'art. 33, comma 2.

2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800.000 unità di conto europee.

3. Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500.000 unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300.000 unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive di 100.000 unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unità di conto.

4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

#### Art. 37.

##### *Vigilanza sull'attuazione del programma di attività*

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 12.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 9, comma 2, lettere c) e d). Le eventuali modifiche del programma di attività e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.

#### Art. 38.

##### *Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza*

1. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 14, comma 1, relativi ai nuovi prodotti assicurativi ed alle variazioni apportate a quelli in vigore.

2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese predette debbono comunicare le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

3. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le condizioni di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti.

4. La comunicazione degli elementi di cui ai commi precedenti non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

#### Art. 39.

##### *Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti*

1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa perdono in tutto od in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.

2. Alle persone fisiche, agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

#### Art. 40.

##### *Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione*

1. Rientrano nel ramo indicato al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività.

2. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti periodici, i versamenti stessi possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

3. Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, a condizione che abbia corrisposto un'intera annualità di premio.

4. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non concernono le casse di risparmio, i monti di pietà, nonché le società ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio.

6. Le stesse disposizioni non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrano la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 41.

##### *Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia*

1. Le imprese, per l'esercizio dei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, debbono conformarsi alle disposizioni in materia contenute in quest'ultimo decreto.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

*Capo IV*ATTIVITÀ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO  
E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

## Art. 42.

*Condizioni per l'accesso all'attività  
in regime di stabilimento in un altro Stato membro*

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione:

a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;

b) un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

## Art. 43.

*Obblighi di comunicazione  
e poteri dell'ISVAP*

1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 42, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.

2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 42, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 42. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attività.

5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o più delle informazioni di cui all'art. 42, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

## Art. 44.

*Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà  
di prestazione di servizi in un altro Stato membro*

1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

## Art. 45.

*Obblighi di comunicazione  
e poteri dell'ISVAP*

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 44, trasmette all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti;

c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione.

2. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1.

3. L'impresa può iniziare l'attività dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 44, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'art. 43, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione fattagli dall'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

## Art. 46.

*Poteri dell'ISVAP*

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le

misure idonee a porre fine alle irregolarità che fossero commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

## Art. 47.

*Comunicazioni relative ai contratti*

1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Il rendiconto tecnico va redatto secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.

2. L'ISVAP, entro il mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

## Art. 48.

*Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.*

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, le obbligazioni che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi, e dall'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attività presentatogli, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

*Capo V*

ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI.

## Art. 49.

*Condizioni di accesso e di esercizio*

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:

a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;

b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa si propone di assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto applicabili.

*Capo VI*

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

## Art. 50.

*Violazione delle norme sulle riserve tecniche*

1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

2. L'ISVAP, previa comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivolto ai sensi del comma 1, l'ISVAP con proprio provvedimento può vietarle, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli

articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata, massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è revocato. Della revoca è data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

## Art. 51.

*Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*

1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il termine per la loro esecuzione è fissato dall'ISVAP.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP può vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

#### Art. 52.

##### *Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento*

1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

2. Il Presidente dell'ISVAP riferisce periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

#### Art. 53.

##### *Vincolo delle attività patrimoniali*

1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 51, comma 2, ordina, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre richiedere alle stesse autorità:

a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica.

6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 50, comma 3, in relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.

#### Art. 54.

##### *Decadenza dall'autorizzazione*

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) vi rinunci espressamente;

b) cessi di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

c) si ponga volontariamente in liquidazione;

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta;

f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 55.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfa più alle condizioni di accesso;

b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51;

c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

d) non si attiene, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) è gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

## Art. 56.

*Modalità di revoca dell'autorizzazione*

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi.

3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 57.

*Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative*

1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in conformità all'art. 56, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L'ISVAP può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 53.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.

## Art. 58.

*Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato

per i motivi indicati all'art. 55, lettere a), c) e d). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

4. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

## Art. 59.

*Liquidazione volontaria*

1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dall'ISVAP.

## Art. 60.

*Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri*

1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

## Capo VII

## ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

## Art. 61.

*Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto 4) della tabella allegata al decreto legislativo danni, è approvato un apposito prospetto aggiuntivo.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

#### Art. 62.

##### *Certificazione del bilancio*

1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figurino almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risulti la certificazione della corrispondenza del bilancio stesso, redatto in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figurino un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

3. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che ne hanno la rappresentanza e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 3, comma 1, del citato decreto.

4. Si applicano, anche per le imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15 e 16 del decreto stesso.

5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese soggette e non soggette al decreto di cui al comma 1 può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

6. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

7. Qualora la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto di cui al comma 1 il disposto dell'art. 4, comma 3, dello stesso decreto.

8. Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al comma 7, l'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

#### Art. 63.

##### *Annullabilità e risoluzione dei contratti*

1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

#### Art. 64.

##### *Trasferimento di portafoglio*

1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 6, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni.

2. L'approvazione è data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

4. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.

5. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria l'acquisizione del preventivo parere delle autorità di controllo degli Stati membri dell'obbligazione quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.

6. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 70.

7. Se le autorità di controllo di cui ai commi 4, 5 e 6 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

8. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:

a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, le attività ad essa trasferite;

b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi del presente decreto.

9. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

10. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei contratti; i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia.

11. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

12. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato ad un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprenda obbligazioni assunte al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 42 e 44.

#### Art. 65.

##### *Fusione e scissione di imprese*

1. Le imprese di cui al presente titolo possono procedere a fusioni, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. La fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.

2. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 7 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

4. La fusione di cui al comma 1 è approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo di detti Stati.

5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 69 e 70.

6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma 10.

7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.

#### Art. 66.

##### *Procedura della liquidazione coatta*

1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte in qualità di esperto del Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto procederà all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del Comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale, il voto del Presidente.

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

#### Art. 67.

##### *Effetti della liquidazione*

1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;

e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

## Art. 68.

*Liquidazione coatta di imprese non autorizzate*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

## Art. 69.

*Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica*

1. L'accesso alle attività indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n.79/267/CEE;

c) un programma di attività recante in particolare l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.

2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attività.

3. L'impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai sensi del comma 2.

## Art. 70.

*Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica*

1. L'accesso alle attività indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;

c) un certificato indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

#### Art. 71.

##### *Obbligo di uso della lingua italiana*

1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli articoli 69 e 70 debbono essere effettuate in lingua italiana.

#### Art. 72.

##### *Comunicazione delle condizioni di polizza*

1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

#### Art. 73.

##### *Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine*

1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. L'autorità di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o

attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorità di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

#### Art. 74.

##### *Poteri dell'ISVAP*

1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 63, comma 2.

5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa interessata.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.

9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di cui all'art. 53.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

## Art. 75.

*Comunicazione dei premi dell'esercizio*

1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l'importo aggregato dei premi dell'esercizio precedente distintamente per i contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami esercitati.

## Art. 76.

*Pubblicità*

1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al punto 4) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 69 e 70.

## Art. 77.

*Trasferimento di portafoglio*

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento.

2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato:

a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato che:

a) l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 70.

4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo accordo.

6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'accordo dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

## Art. 78.

*Rappresentante fiscale*

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 70 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

## Art. 79.

*Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale*

1. È vietata la stipulazione da parte delle imprese di cui al presente titolo di contratti ed il ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

## Art. 80.

*Esercizio di assicurazioni contro i danni*

1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO.

## Capo I

## CONDIZIONI DI ACCESSO

## Art. 81.

*Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica*

1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all'art. 86.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 69, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b) del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, comma 1.

4. L'impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa di depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, comma 3.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

## Art. 82.

*Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;

2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 83;

e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in base al presente decreto.